



Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli
Ufficio Pensioni

Prot. n. AOOUSPNA.0005

Napoli, 04 gennaio 2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituzioni educative ogni
ordine e grado di Napoli e Provincia

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di
quiescenza in favore del personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2016.
Chiarimenti in materia di “salvaguardia” e “opzione donna”.

Premessa

Si comunica alle SS.LL. che sono stati diramati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Decreto Ministeriale n. 939 del 18 dicembre 2015 e la conseguente nota prot. n. 40816 del 21 dicembre 2015, nonché la successiva nota n. 41637 del 30/12/2015 concernente alcuni chiarimenti.

I provvedimenti n. 939 e n. 40816 dettano indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio dal **prossimo 1° settembre 2016** e ai trattenimenti in servizio oltre il limite d'età **esclusivamente** per il raggiungimento del minimo della pensione, ex art. 509, comma 3, del D.lvo 297/94, con riguardo al personale del Comparto Scuola (docente, educativo ed ATA), mentre la nota n. 41637 fornisce chiarimenti in materia di “salvaguardia” e “opzione donna”.

Si invitano le SS.LL. medesime a rendere noto a tutto il personale dipendente il contenuto di tali atti e di attenersi alle indicazioni in essi contenute. Si noti che il termine ultimo per la **presentazione** dell'istanza di collocamento a riposo è previsto **improrogabilmente per il 22 gennaio 2016**. La stessa data è anche termine ultimo per la **revoca** dell'istanza: ne consegue che il suo spirare determina l'irrevocabilità della domanda di pensione.

Inoltre, tale termine deve essere rispettato anche da coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, vogliano cessare dal servizio e chiedere contestualmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni punti salienti contenuti nei citati atti e fornire, di seguito, indicazioni procedurali e chiarimenti in merito.

Nuove disposizioni in materia di salvaguardia

L'art. 1, comma 264, della legge di stabilità prevede che possono accedere al trattamento pensionistico, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all'art. 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia), che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito, previa presentazione della domanda di cessazione in **modalità cartacea** allo scopo dell'inserimento al SIDI per la successiva convalida.

La medesima nota n. 41637 chiarisce che è fatta salva la facoltà di optare per la cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2016.

Inoltre, il comma 265 lett. d) del medesimo art. 1 della più volte citata legge di stabilità ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole in vigore prima della Riforma Fornero, a favore dei soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave, purché i requisiti utili per la pensione siano raggiunti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 (Settima salvaguardia)..

Operazioni funzionali alla procedura di presentazione della domanda

Si rammenta alle SS.LL. che preliminarmente all'utilizzo da parte del personale interessato delle funzioni al SIDI utili per l'inoltro **obbligatorio ed esclusivo** “on-line” dell'istanza di cessazione, tramite procedura “Polis”, occorre che le segreterie amministrative di codeste istituzioni scolastiche provvedano, per il personale che manifesti la volontà di cessare dal servizio, alla registrazione dell'utente, per fargli ricevere le credenziali di accesso direttamente sulla casella di posta elettronica.

Mentre le domande per l'accesso al trattamento pensionistico dovranno essere prodotte, sempre telematicamente, all'INPS/INPDAP, secondo le modalità indicate sul sito del predetto Ente previdenziale, avvalendosi anche dell'ausilio gratuito dei Patronati, così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda.

Si sottolinea l'importanza della presentazione della domanda di pensione, in quanto legittimante l'accesso alla prestazione pensionistica da erogarsi a cura dell'INPS/INPDAP, ed è diversa dalla presentazione della domanda di cessazione che è interruttiva del rapporto lavorativo.

Accertamento del diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico e relativa competenza

La circolare 40816 citata introduce **una novità di assoluto rilievo**. Infatti a pag. 4, sotto la rubrica “Gestione delle istanze”, 3° paragrafo, si legge che l'accertamento dell'esistenza o meno della maturazione del diritto a pensione nei riguardi dei dipendenti dimissionari sarà di **competenza delle istituzioni scolastiche, per il personale assunto in ruolo dal 1° settembre 2000, ed a carico di quest'Ufficio per quello assunto in ruolo prima del 1° settembre 2000**.

Per i casi di mancata maturazione del diritto a pensione, ciascuno per la propria competenza (Scuola o Ufficio Scolastico) trasmetterà agli interessati la nota del mancato conseguimento del diritto alla pensione, i quali, entro i successivi cinque giorni dalla notifica della predetta nota, potranno ritirare

l'istanza di dimissioni volontarie o di esprimere la volontà di cessare comunque senza diritto al trattamento pensionistico.

N.B.: Per coloro che non cesseranno dal servizio, le segreterie scolastiche dovranno annullare la cessazione già acquisita al SIDI.

Collocamento a riposo d'ufficio per limiti d'età

Si rammenta che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 72, comma 11, della legge 133/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, le SS.LL. dovranno emettere il preavviso di sei mesi (**entro il 28 febbraio 2016**) di risoluzione del rapporto di lavoro a partire dal 1° settembre 2016 per i:

1. dipendenti che compiono 65 anni entro il 31/08/2016, nati tra il 01/09/1950 ed il 31/08/1951, se in possesso dei requisiti maturati entro il 31/12/2011 per il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico;
2. dipendenti che compiono 66 anni e 07 mesi entro il 31/08/2016, nati dal 01/09/1949 ed il 31/01/1950, che non hanno maturato i requisiti di cui al punto 1 ed in possesso del minimo contributivo (20 anni);
3. dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d'età concesso fino al 31/08/2016.

Il personale di cui ai punti 1, 2, 3 dovrà, pertanto, presentare *istanza on-line*, in caso contrario sarà collocato a riposo d'ufficio, i cui provvedimenti di risoluzione unilaterale, in applicazione del precitato art. 72, comma 11, della legge 133/2008, così come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, dovranno pervenire a quest'Ufficio **entro il 02 marzo 2016**.

N.B. Si avvertono le SS.LL. che, qualora risultassero ancora in servizio dipendenti nati entro il 31/08/1949 e che hanno già maturato il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico, di emettere nei loro confronti il provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio a far data dal 1° settembre 2016.

Pensione con calcolo contributivo “opzione donna”

La proroga dell'“opzione donna” al 31 dicembre 2015 è stata sancita dall'art. 1, comma 281, della suddetta legge di stabilità. Pertanto, le lavoratrici che optano per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo, il requisito previsto, da possedere entro il 31/12/2015, è di 57 anni e 03 mesi di età ed una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

La domanda di dimissioni delle lavoratrici interessate potrà essere presentata *on-line*, tramite il sistema *Polis*, a partire **dal 15 gennaio 2016 con scadenza il 15 febbraio 2016**, per essere collocati a riposo dal 1° settembre 2016.

Istanze di trattenimento in servizio

La medesima scadenza del 22 gennaio 2016 è prevista per le domande di trattenimento in servizio oltre il limite d'età per il raggiungimento del minimo contributivo, **unica possibilità** prevista dal D.L. n. 90/2014 art. 1 che ha abolito l'istituto della permanenza in servizio (due anni) prevista dall'art. 16 D.lvo 503/92, richiamato dall'art. 509, comma 5, D.lvo 297/94.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Documentazione da inoltrare allo scrivente Ufficio da parte delle segreterie

Peraltro, si ricorda alle SS.LL. che, affinché lo scrivente Ufficio possa predisporre con completezza di dati i *prospetti* pensionistici e il c.d. *PL 1* (relativo alla Buonuscita), **dopo il 22 gennaio e non oltre il 29 gennaio 2016**, provvederanno alla consegna a mano, all'U.R.P. di quest'Ufficio, della documentazione di seguito riportata in triplice copia, in un unico plico chiuso. La lettera di trasmissione dovrà riportare i nominativi del personale dimissionario da collocare a riposo, indicando a fianco di ciascuno la relativa qualifica e la tipologia di cessazione dal servizio:

- modello "S" (dichiarazione dei servizi di cui all'art. 2 del D.P.R. 351/98, con l'indicazione dei periodi di assenza che possono aver comportato interruzioni o riduzioni della retribuzioni, sottoscritta dall'interessato);
- copia di eventuale *determina Inpdap* di computo/riscatto DPR 1092 e di ricongiunzione L.29/79 o di L.45/90, completa della dichiarazione di accettazione o rinuncia del contenuto e dell'onere contributivo in essa riportati, a firma dell'interessato;
- copia dei decreti di computo/riscatto DPR 1092 e di ricongiunzione L.29/79 o di L.45/90 elaborati da quest'Ufficio;
- copia della *delibera Enpas/Inpdap* relativa al riscatto buonuscita;
- copia dell'estratto contributivo INPS;
- certificato unico del servizio di ruolo e non di ruolo;
- per il personale femminile che abbia presentato all'INPS/INPDAP domanda di accredito figurativo per i periodi di "**congedo di maternità**" verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, co. 2 D.lvo 151/2001): allegare eventuale copia determina accredito figurativo già emessa dall'Inps/Inpdap;
- modello 290 T;
- fotocopia ultimo cedolino di stipendio;
- fotocopia codice fiscale;
- foglio matricolare per il servizio di leva (anche se dispensato o esonerato);
- copia dei Verbali Commissione Medica per l'attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000, in caso di invalidità superiore al 74%;
- copia certificazione attestante i benefici legge 336/1970 (es.: orfano di guerra, profughi, ecc.);
- estremi bancari per l'accredito pensione/buonuscita;
- certificato relativo ai servizi prestati presso scuole legalmente riconosciute, parificate, o di altra natura giuridica diversa da quella statale, completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti e dell'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi (es.: Inps, Tesoro, Cpiasep, Cpdel, o altra Cassa);
- eventuale manifestazione di volontà di essere iscritti al Fondo Credito presso Inps/Inpdap;
- dichiarazione relativa ai compensi accessori pagati dall'istituzione scolastica, con esclusione di quelli comunicati al *Service del Ministero del Tesoro* per il pagamento mediante la

procedura del Cedolino Unico, al fine della comunicazione degli stessi, da parte di quest'Ufficio all'Inps/Inpdap;

- eventuale iscrizione di adesione al Fondo Espero e attestazione della data di opzione al TFR;
- copia dell'istanza di pensione prodotta all'Ente previdenziale tramite Patronato.

Per il personale proveniente dagli Enti Locali, ai sensi della Legge 124/1999, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, si dovrà inviare:

- modello 98.2 o modello PA04, predisposto dall'Ente Locale di provenienza;
- modello 350 predisposto dall'Ente Locale di provenienza;
- foglio matricolare relativo al servizio prestato presso l'Ente Locale di appartenenza;
- eventuale determina o decreto di riscatto DPR 1092/73 o di ricongiunzione L.29/79 o L.45/90 emesso dall'Ente Locale di appartenenza.

Infine, per consentire a codeste istituzioni scolastiche un'agevole lettura dei provvedimenti di cui si tratta e, di riflesso, un'adeguata e tempestiva attività di informazione al personale dipendente, relativamente alla maturazione dei requisiti previdenziali ed anagrafici da possedere ai fini della cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2016, quest'Ufficio ha predisposto un apposito prospetto, che si allega alla presente, nel quale sono riportati, per le varie tipologie di cessazione, i requisiti in parola. Tale prospetto risulterà utile alle SS.LL. anche al fine di esercitare una più responsabile attività di convalida delle istanze di pensionamento, che incombe alle segreterie delle scuole. 1)

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa

ALLEGATI :

1. Prospetto delle tipologie delle cessazioni

1) Si noti che il prospetto in questione non ha alcun valore regolamentare, ma è una rielaborazione dei contenuti delle leggi che disciplinano la materia previdenziale e riportati nella circolare 40816 citata.

U.O. : Settore Pensioni
Il Referente responsabile : Antonio Mastrojanni
e-mail : antonio.mastrojanni.na@istruzione.it
Tel. 081. 5576615